

COMUNE DI BAULADU

REVISORE UNICO - Verbale n. 14 del 06 luglio 2020

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 e assestamento generale.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione N. 37 in data 12/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- Con deliberazione N. 45 in data 30/12/2019 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- Il Consiglio Comunale ha apportato Variazioni al Bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2, del TUEL con deliberazioni di propria competenza:
 - n. 06 del 27/05/2020;
 - n. 07 del 27/05/2020;
- La Giunta Comunale ha adottato Variazioni al Bilancio con le seguenti deliberazioni:
 - Giunta Comunale n.14 del 24.03.2020 "Variazione, in via d'urgenza, n.1 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 - (vb.1/2020) (Art. 175, comma 4, del TUEL).", ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.05.2020;
 - Giunta Comunale n.20 del 03.04.2020 "Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658/2020). Variazione di urgenza al bilancio di previsione 2020-2022 (art. 175, comma 4, d.lgs. 267/2000).", ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.05.2020;
 - Giunta Comunale n.24 del 10.04.2020 "Rideterminazione dei residui attivi e passivi e quantificazione del fondo pluriennale vincolato al 31.12.2019. Variazione per esigibilità.";
 - Giunta Comunale n.26 del 17.04.2020 "Variazione, in via d'urgenza, n.3 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 - (vb.3/2020) (Art. 175, comma 4, del TUEL).", ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.05.2020;
 - Giunta Comunale n.29 del 23.04.2020 "Variazione, in via d'urgenza, n.4 al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 - (vb.4/2020) (Art. 175, comma 4, del TUEL).", ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 22.05.2020;
 - Giunta Comunale n.43 del 12.06.2020 "Bilancio di previsione 2020-2022, variazione ai sensi dell'articolo 175 comma 5-bis, lett. D).".

Esaminata la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale N. 14 del 02/07/2020 e la documentazione necessaria all'esame, avente per oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento Esercizio finanziario 2020. Art. 193 Art 175 c 8 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267."

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone *"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati...."*

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore

- Prende atto che i responsabili di posizione organizzativa dell'area tecnica, finanziaria e contabile, dopo aver effettuato le dovute verifiche nel proprio piano operativo di gestione, parte competenza e residui, hanno comunicato la necessità di apportare delle variazioni di assestamento - come dall'allegato a) alla proposta di delibera di Consiglio in esame e per le motivazioni in essa riportate - tenendo conto anche delle ulteriori risorse assegnate dagli organi statali e regionali e non ancora inserite negli atti di programmazione per il loro utilizzo;
- Evidenzia, in particolare, che con le suddette variazioni:
 - ✓ viene garantito all'amministrazione comunale il raggiungimento degli obiettivi prefissati con l'approvazione del D.U.P. 2017/2019 e scegliendo quali di essi siano da potenziare o meno con la maggiorazione o riduzione delle risorse ad essi destinate;
 - ✓ viene rilevata l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio in conto residui;
 - ✓ viene, altresì, rilevata l'assenza di debiti fuori bilancio;
 - ✓ viene, infine, garantita l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione e l'andamento dei lavori pubblici, evidenziando la necessità di apportare le conseguenti variazioni;
- procede, quindi, all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Revisore procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, **per titoli**, come segue:

ANNUALITA' 2020 COMPETENZA			
	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	24.683,31		24.683,31
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	633.192,12		633.192,12
Utilizzo avanzo di Amministrazione	521.126,11	66.636,03	587.762,14
- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	251.511,07	149,08	251.660,15
Trasferimenti correnti	927.717,88	- 4.792,19	922.925,69
Entrate extratributarie	34.722,26	29.400,00	64.122,26
Entrate in conto capitale	361.889,02	32.626,90	394.515,92
Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
Accensione prestiti			-
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	260.000,00		260.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	411.602,68		411.602,68
	2.247.442,91	57.383,79	2.304.826,70
totale generale delle entrate	3.426.444,45	124.019,82	3.550.464,27

Disavanzo di amministrazione			-
Spese correnti	1.235.555,13	39.992,92	1.275.548,05
Spese in conto capitale	1.519.286,64	84.026,90	1.603.313,54
Spese per incremento di attività finanziarie			-
Rimborso di prestiti			-
Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere	260.000,00		260.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro	411.602,68		411.602,68
totale generale delle spese	3.426.444,45	124.019,82	3.550.464,27

ANNUALITA' 2020 CASSA			
	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
FONDO DI CASSA	1.640.446,61		1.640.446,61
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	517.196,56	149,08	517.345,64
<i>Trasferimenti correnti</i>	938.372,20	- 4.792,19	933.580,01
<i>Entrate extratributarie</i>	125.553,17	29.400,00	154.953,17
<i>Entrate in conto capitale</i>	428.392,52	32.626,90	461.019,42
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
<i>Accensione prestiti</i>			-
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	260.000,00		260.000,00
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	424.647,11		424.647,11
	2.694.161,56	57.383,79	2.751.545,35
totale generale delle entrate	4.334.608,17	57.383,79	4.391.991,96
<i>Spese correnti</i>	1.362.402,40	39.992,92	1.402.395,32
<i>Spese in conto capitale</i>	1.548.424,87	84.026,90	1.632.451,77
<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
<i>Rimborso di prestiti</i>			-
<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	260.000,00		260.000,00
<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	419.792,21		419.792,21
totale generale delle spese	3.590.619,48	124.019,82	3.714.639,30

ANNUALITA' 2021 COMPETENZA			
	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	247.875,50		247.875,50
<i>Trasferimenti correnti</i>	865.091,92	1.095,66	866.187,58
<i>Entrate extratributarie</i>	34.722,26	29.400,00	64.122,26
<i>Entrate in conto capitale</i>	110.500,00		110.500,00
<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
<i>Accensione prestiti</i>			-
<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	260.000,00		260.000,00
<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	411.602,68		411.602,68
TOTALE ENTRATE	1.929.792,36	30.495,66	1.960.288,02

<i>Spese correnti</i>	1.103.659,58	30.495,66	1.134.155,24
<i>Spese in conto capitale</i>	154.530,10		154.530,10
<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
<i>Rimborso di prestiti</i>			-
<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	260.000,00		260.000,00
<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	411.602,68		411.602,68
TOTALE SPESE	1.929.792,36	30.495,66	1.960.288,02

TITOLO	ANNUALITA' 2022 COMPETENZA			
		BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	247.875,50		247.875,50
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	865.091,92	1.095,66	866.187,58
3	<i>Entrate extratributarie</i>	34.722,26	29.400,00	64.122,26
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	110.500,00		110.500,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			-
6	<i>Accensione prestiti</i>			-
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	260.000,00		260.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	411.602,68		411.602,68
	TOTALE ENTRATE	1.929.792,36	30.495,66	1.960.288,02
1	<i>Spese correnti</i>	1.103.659,58	30.495,66	1.134.155,24
2	<i>Spese in conto capitale</i>	154.530,10		154.530,10
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>			-
4	<i>Rimborso di prestiti</i>			-
5	<i>Chiusura anticipazioni da istituto Tesoriere/Cassiere</i>	260.000,00		260.000,00
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	411.602,68		411.602,68
	TOTALE SPESE	1.929.792,36	30.495,66	1.960.288,02

Le variazioni sono così riassunte:

2020	
Minori spese (programmi)	43.891,55
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	69.380,92
Avanzo di amministrazione	66.636,03
TOTALE POSITIVI	179.908,50
Minori entrate (tipologie)	11.997,13
Maggiori spese (programmi)	167.911,37
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	179.908,50
2021	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	4.914,61
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	33.287,58
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	38.202,19
Minori entrate (tipologie)	2.791,92
Maggiori spese (programmi)	35.410,27
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	38.202,19
2022	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	4.050,07
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	33.287,58
Avanzo di amministrazione	
TOTALE POSITIVI	37.337,65
Minori entrate (tipologie)	2.791,92
Maggiori spese (programmi)	34.545,73
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	37.337,65

Il Revisore unico attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;
- Coerenti in relazione al Dup e agli obiettivi di finanza pubblica;

Il Revisore ha verificato che con la variazione apportata in bilancio sono assicurati gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di segnalazioni di debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2020/2022;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Il Revisore

